

FALLIMENTI, PREDUCIBILI I CREDITI DEI PROFESSIONISTI

di GIOVANNI B. NARDECCHIA

Il credito del professionista relativo all'attività svolta per la presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, nonché per la connessa domanda di transazione fiscale deve essere ammesso al passivo in prededuzione in caso di successivo fallimento.

E' questo il principio affermato da una recente sentenza della cassazione (n. 8533 dell'8 aprile 2013) che ha cassato il provvedimento del tribunale di Milano che aveva negato tale prededuzione riconoscendo al credito del professionista il rango privilegiato ai sensi dell'art. 2751 bis c.c..

La decisione cassata era stata assunta nella vigenza della legge 30.7.2010, n. 122, vale a dire prima della riforma dell'art. 182 quater l.fall. operata con la novella del 2012.

Disposizione che (nell'interpretazione che ne aveva dato il tribunale milanese) avrebbe limitato la possibilità di riconoscere la prededuzione al solo credito maturato dal professionista attestatore della veridicità dei dati e della fattibilità del piano concordatario, sempre che la prededuzione fosse stata espressamente riconosciuta nel provvedimento con il quale il tribunale aveva accolto la domanda di ammissione al concordato preventivo.

La corte assai correttamente sottolinea come tale interpretazione contrasti con la lettera della legge e con l'intenzione del legislatore, all'evidenza individuabile nell'esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse da quella liquidatoria del fallimento.

L'art. 111, secondo comma, l.fall. indica infatti come prededucibili i debiti così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione di procedure concorsuali, sicché, trattandosi nella specie di debito contratto per prestazioni professionali finalizzate all'assistenza e alla redazione di un concordato preventivo, ne risulta la prededucibilità del credito azionato.

In ogni caso la questione risulta superata dalle ulteriori modifiche normative successivamente intervenute, che hanno comportato una riscrittura dell'art. 182 quater l.f., così determinando l'eliminazione della

limitazione alla prededuzione prevista nella precedente formulazione della norma.

Il credito del professionista attestatore è quindi ora equiparato a quello di tutti gli altri professionisti che coadiuvano il debitore nella redazione della domanda e sottoposto alla comune regola dettata dall'art. 111 l.fall..

Crediti che godranno della prededuzione nel caso di successivo fallimento.

Crediti cui deve essere riconosciuto nel concordato il privilegio generale sui mobili con esclusione delle spese anticipate dal professionista, da soddisfarsi in via chirografaria, poiché il relativo credito non è riconducibile alla nozione di «retribuzione dei professionisti» di cui all'art. 2751 bis, n. 2, c.c..

La soluzione è naturalmente riferibile ai soli crediti professionali sorti prima dell'iscrizione della domanda di concordato nel registro delle imprese, tenuto presente che, dopo la novella del 2012, la prestazione può essere richiesta dal debitore e rilasciata dal professionista anche dopo tale iscrizione.

I crediti professionali successivi (per la redazione del piano e della proposta in caso di domanda con riserva ex art. 161 c. 6 l.fall., per le attestazioni di cui all'art. 182 quinquies l.fall. previste per chiedere l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili o pagare crediti pregressi...etc) non essendo soggetti, ai sensi dell'art. 184 l.fall., agli effetti della procedura, dovranno essere pagati integralmente nel concordato secondo le modalità fissate nel contratto.

Dal che ne deriva che tali crediti dovranno essere espressamente indicati nel piano e nella proposta, al fine di consentire ai creditori un'adeguata valutazione della loro incidenza sulla fattibilità e convenienza del concordato.